

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

A tutti gli iscritti

Per migliorare le modalità e l'efficacia delle comunicazioni della Federazione Interregionale a partire da ora (settembre 2010) vengono istituite le seguenti modalità di informazione:

- **Circolari di Federazione:** hanno **carattere istituzionale**, le comunicazioni trasmesse con questa modalità sono da considerarsi ad integrazione dell'Ordinamento professionale.
- **Comunicati:** si riferiscono a comunicazioni relative ad eventi formativi, opportunità professionali, convegni, segnalazioni da parte della pubblica amministrazione.

Prot. 89

Torino, 22 settembre '10

CIRCOLARE di FEDERAZIONE nr. 01/2010

AI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

LORO SEDI

Oggetto: Martello Forestale – Regolamento Forestale Regione Piemonte

Con l'entrata in vigore il 01 settembre 2010 del Regolamento Forestale la Regione Piemonte richiama l'attenzione degli addetti, siano essi tecnici o professionisti, sul corretto uso del martello forestale.

In particolare, per quanto riguarda i professionisti iscritti agli Albi Provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali rimangono valide le disposizioni comunicate dal Conaf nel 2006 di cui è stata data notizia a tutti gli iscritti:

Il Conaf nella seduta di Consiglio del 30/11/2006 ha deliberato di fornire delle linee guida per quanto riguarda la modalità di rilascio e tenuta dei martelli forestali. Nella lettera che ha inviato a tutti gli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali italiani vengono date riportate le disposizioni scaturite e da cui si evince che il professionista che, nello svolgimento della propria attività, necessitasse di martello forestale, **dovrà procurarselo presso un fornitore di fiducia rispettandone i parametri** che il Conaf ha stabilito e che riportiamo:

Il martello, secondo l'esempio allegato (), avrà forma circolare con le seguenti dimensioni:*

- *diametro = 3,5 cm;*
- *altezza delle scritte 1,0 cm.*
- *la sigla della provincia dell'Ordine di appartenenza;*
- *il numero di iscrizione all'Albo (= lo stesso numero del timbro);*
- *la sezione di iscrizione (A o B da mettere accanto al numero di iscrizione).*

Poiché ogni **Ordine provinciale** dovrà dotarsi di un registro dei martelli forestali in uso presso i propri iscritti, si richiede che tali strumenti vengano presentati presso la nostra segreteria per verificarne la conformità prima di utilizzarli.

Infine, come indicato nella lettera del Conaf, si ricorda che "*i dottori Agronomi e dottori Forestali possessori di martello dovranno comunicare ai Servizi Forestali Regionali o delle Province*

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

autonome in cui esercitano, o intendono esercitare, la professione gli estremi del proprio martello forestale.

Tali disposizioni diventano ora fondamentali in quanto la Regione Piemonte ha disposto l'istituzione di un **Registro Regionale dei Martelli Forestali** su cui saranno annotati tutti i martelli con i dati di riconoscimento sopra descritti (Provincia, nr. di iscrizione Albo, sezione) e pertanto solo quelli segnalati dagli Ordini dopo averne verificato la conformità saranno annotati su tale registro e potranno operare.

I funzionari del Settore Foreste sottolineano che **le martellate riportanti scritte diverse da quelle previste (vedi sopra) non saranno valide e SARANNO PASSIBILI DI SANZIONI**, come indicato all'art. 11 del Regolamento stesso pubblicato sul BURP nr 7/10.

Per maggiore chiarezza riportiamo integralmente tale articolo in cui si fa riferimento a quanto sopra detto, in particole ai commi 3 e 6:

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R

Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)".

Art. 11. (Martello forestale)

1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito il registro regionale dei martelli forestali nel quale sono iscritti i sigilli dei martelli in uso su tutto il territorio regionale e i dati identificativi dei tecnici forestali abilitati al loro utilizzo.

2. Ad ogni sigillo corrisponde un solo tecnico responsabile del suo utilizzo.

3. L'iscrizione al registro è obbligatoria per svolgere le attività di cui all'articolo 10 e avviene depositando presso la competente struttura regionale il sigillo del martello e i dati del tecnico abilitato al suo uso. **In sede di istituzione del Registro, l'iscrizione avviene d'ufficio per tutti i martelli già depositati presso gli ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali del Piemonte** e per quelli in dotazione al personale del Corpo forestale dello Stato.

4. La cancellazione dal Registro avviene per comunicazione di cessata attività da parte del tecnico, oppure è disposta d'ufficio qualora ne venga accertato l'inutilizzo per tre anni consecutivi.

5. L'amministrazione regionale mette a disposizione dei propri tecnici forestali abilitati martelli forestali con sigillo rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) forma circolare del diametro di 3,5 centimetri;

b) scritte di altezza pari ad 1 centimetro riportanti la sigla "RP" e sottostante numerazione progressiva a partire da 001.

6. L'utilizzo del martello senza la preventiva iscrizione al Registro regionale determina **l'applicazione della sanzione** di cui all'articolo 36, comma 1, lettera i) della l.r. 4/2009.

Di conseguenza lo **schema operativo** prevederà:

1. L'iscritto comunica all'Ordine Provinciale di voler procedere all'acquisto del martello forestale verificando con la segreteria la correttezza dei dati da incidere.
2. Una volta acquistato il martello l'iscritto passa in sede del proprio Ordine Provinciale per far visionare il martello acquistato, si verifica la regolarità dello strumento e si firma il "Registro dei Martelli Forestali dell'Ordine Provinciale di...", da quel momento è autorizzato all'utilizzo.
3. L'Ordine Provinciale, tramite lettera, dà comunicazione al Settore Foreste della Regione di avvenuta autorizzazione ed allegherà copia, in costante aggiornamento, del Registro dei martelli in utilizzo presso i propri iscritti.

(*) in allegato file .pdf trasmesso dal Conaf nel 2007 (AF nr. 02/2007)